

*25 marzo 2009*

***Audizione dell’Aiga innanzi alle  
Commissioni riunite Affari  
Costituzionali e Bilancio e  
Tesoro***

***Oggetto:** Audizione nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1441 -bis /B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*

25 marzo 2009

**Audizione dell'Aiga innanzi alle Commissioni riunite Affari  
Costituzionali e Bilancio e Tesoro**

**Oggetto:** Audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1441 -*bis*/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"

I Giovani Avvocati non possono non rammaricarsi di come il legislatore, nel tentativo di risolvere un problema pur esistente, quale il sovraccarico di giudizi dinanzi alla Suprema Corte, intervenga al solito cercando di limitare l'accesso alla Giustizia, in un'ottica economicistica restringendo la domanda, anziché tentare di migliorare l'offerta di Giustizia

Si tratta peraltro di un fenomeno usuale, utilizzato secondo i concorrenti modelli del ritualismo, come se il disservizio della Giustizia dipendesse dalle norme, e non – in primo luogo – dall'organizzazione e della implementazione delle preclusioni alle parti, come se il problema si resolvesse sottraendo giurisdizione al cittadino, salvo, ove del caso, restituirla quando il cittadino sia visto come componente di una categoria protetta (consumatore, lavoratore o altro).

Peraltro, tale scelta, opinabile da un punto di vista squisitamente politico, in materia di ricorso per Cassazione, finisce con lo scontrarsi anche con un dettato costituzionale che non permette operazioni "ribassiste" senza porsi in contrasto, almeno potenziale, con la Carta.

In tal senso l'art 111 della Costituzione, nel dichiarare che è sempre ammesso il ricorso per Cassazione contro violazioni di legge, è esplicitamente contraddetto dalla formulazione dell'art. 360 *bis* c.p.c. che consentirebbe alla Suprema Corte la facoltà di dichiarare il ricorso inammissibile per il solo fatto che nel ricorso è denunciata una mera violazione di legge.

Lo stesso dettato dell'art. 360 *bis* c.p.c. lascia ampia discrezionalità ai giudici della Cassazione nel poter rilevare inammissibile, o meno, il ricorso presentato: con la conseguenza che il diritto soggettivo per il cittadino di ricorrere in Cassazione, con tale discrezionalità, viene degradato di fatto ad interesse legittimo, subordinato alla concessione da parte di un Collegio di un diritto all'accesso alla giurisdizione.

La stessa norma *de quo* è così generica che lascia ampio spazio alla discrezionalità dei giudici nell'ammettere il ricorso, visto che il 360 *bis* c.p.c. non enuclea con chiarezza i criteri in base ai quali il collegio dovrebbe pervenire ad un giudizio di ammissibilità, essendo possibili interpretazioni contrastanti della norma che subordinino ad un principio di stretta tassatività l'accesso o, per contro, lo estendano in maniera significativa

Ulteriore profilo di incostituzionalità è rappresentato dallo stridere del dettato dell'art. 360 *bis* c.p.c. con l'articolo 24 della Costituzione, ove si afferma esplicitamente che il diritto di difesa è inviolabile ed intangibile per i cittadino in ogni grado e stato del processo.

Nella fattispecie, al contrario, sarebbero rimesse alla discrezionalità della magistratura le condizioni di ammissibilità di ogni ricorso.

Non solo. La norma in discussione filtra il ricorso per Cassazione per questioni inerenti il merito del giudizio, non per motivi meramente processuali: anche in questo caso se, come insegna la miglior dottrina, si può ritenere legittimo un filtro di ammissibilità che abbia presupposti processuali, al contrario un filtro che vada ad incidere sul merito del giudizio va a svuotare di senso sia l'articolo 24 sia l'articolo 111 della Costituzione.

Palesamente contraddittoria è la possibilità, che viene lasciata dalla norma alla Cassazione, di decidere l'ammissibilità del ricorso quando la Suprema Corte voglia cambiare orientamento giurisprudenziale sul punto. Di fatto l'ammissibilità del ricorso viene così lasciata al caso. Pertanto, il cittadino che abbia presentato un ricorso, proprio nel periodo nel quale la Cassazione ha inteso operare un *revirement*, avrà fondate possibilità di vedersi accolto il ricorso, mentre potrà accadere, al contrario, che il cittadino, il quale abbia

introdotto il ricorso in un momento nel quale la Suprema Corte non é di questo avviso, si vedrà dichiarare inammissibile il ricorso.

I Giovani Avvocati ritengono necessario stralciare dalla riforma, che presenta anche lati positivi, la riforma del processo dinanzi alla Cassazione, sia per la discutibilissima tecnica redazionale della norma, sia per la necessità, di valutare se l'attuale processo dinanzi alla Suprema Corte, con le riforme adottate nel 2006, e previa effettiva applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 385, ultimo comma, c.p.c., che, ove rigorosamente applicato, probabilmente produrrebbe effetti realmente deflattivi del contenzioso senza dover imporre l'ennesimo rimaneggiamento.

Qualora le Camere ritenessero impossibile procedere allo stralcio, per evitare l'ennesima navette parlamentare, i Giovani Avvocati auspicano che tale parte della riforma sia bloccata, in attesa di un serio, ponderato e condiviso esame delle criticità del processo dinanzi alla Suprema Corte con l'adozione di un Decreto Legge *ad hoc*, onde non frustrare le novità positive pur presenti nel DDL, a cominciare dalla soppressione del rito speciale in materia di risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale.

\*\*\*

L'Aiga ha incontrato il Presidente della Commissione Giustizia del Senato Filippo Berselli nel mese di dicembre 2008 offrendo il proprio contributo, all'allora disegno di legge in discussione al Senato, sia in ordine alla riformulazione dell'art. 183 c.p.c. con previsione della calendarizzazione delle udienze del processo sia in ordine all'introduzione di una fase di conciliazione obbligatoria endoprocessuale da collocarsi al termine della fase istruttoria e prima della fase decisoria mediante la riformulazione dell'art. 188 c.p.c. (si v. allegati)

*Allegati*

1. Proposta di riformulazione degli artt. 183 e 188 c.p.c. trasmessa al Presidente della Commissione Giustizia del Senato Filippo Berselli.